

- 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo saranno ripartite e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di commercio. Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l'erogazione del contributo agli aventi diritto.

Art. 42

Modifiche alla l.r. 49/2017

1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 8, comma 3, il periodo: "da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00" è sostituito dal seguente: "da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00";
- b) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3bis. In conseguenza dell'emergenza determinatasi a causa della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti concernenti l'annualità 2020 non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 10 della presente legge."

Art. 43

Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche nelle ZES

1. Al fine di garantire un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo delle reti produttive e dell'andamento delle attività economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e agli ampliamenti degli insediamenti esistenti, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nel processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES).

Art. 44

Interpretazione dell'articolo 4, comma 5, della l.r.3/1994

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: "I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura" si interpretano nel modo seguente: "I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente con la proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio regionale."

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 45

Modifica all'articolo 4 della l.r. 63/2017

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63 (Norme per programmi d'area integrati),